

COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE

COMUNICATO UFFICIALE N 2

Riunione del 8 marzo 2006

Sono presenti:

- | | | |
|------------------|--------------|-----------------|
| - Avv. Fabrizio | FILIPPUCCI | PRESIDENTE |
| - Avv. Salvatore | SCIACCHITANO | VICE PRESIDENTE |
| - Avv. Elvio | ALBANESE | COMPONENTE |
| - Sig.ra Sandra | D'Alessandro | Segretaria |

- 02.05.06 Procedimento disciplinare nei confronti di Cau Parsiphal

La Commissione Giudicante Nazionale

- letti gli atti ed esaminati i documenti;
- acquisite le dichiarazioni spontanee dell'atleta, nonché le argomentazioni difensive dell'incolpato;
- udita la relazione della Procura Antidoping del Coni;

osserva

il tesserato Cau Parsiphal è stato trovato positivo al controllo antidoping disposto in data 20 novembre 2005 al termine dell'incontro di Campionato nazionale serie A2 Monini Spoleto – Prisma Taranto disputatasi a Spoleto, per la presenza di Metaboliti della cocaina e per Metabolita di Tetraidrocanabinolo, per avere accertato le analisi eseguite, il superamento della soglia di 15 ng/ml relativamente ai metaboliti THC.

Sul punto, l'atleta ha ammesso l'assunzione di cannabis, attraverso il fumo di una sigaretta risalente a 15 giorni prima delle analisi antidoping e di cui sopra, dichiarandosi, nel contempo, inconsapevole riguardo alla presenza di Metaboliti della cocaina, non avendone fatto uso alcuno.

Introduceva al riguardo, quale unica inconsapevole eventualità, la sua partecipazione ad una festa di compleanno la sera prima dell'incontro Monini Spoleto-Prisma Taranto, nel corso della quale sono state offerte, agli ospiti intervenuti, bevande già preparate e che egli, al pari degli altri invitati, ha consumato.

./.

La fattispecie all'esame impone, su queste premesse, le seguenti deduzioni in punto di

Diritto

L'accertamento eseguito dai competenti organi, costituisce un inoppugnabile elemento probatorio di colpevolezza, laddove il rigore con il quale gli esami sono stati eseguiti, consente di affermare inequivocabilmente la presenza delle sostanze vietate dalle Norme Sportive Antidoping del Coni .

Va precisato sul punto, come riconosciuto peraltro dall'Ufficio della Procura Antidoping, che l'assunzione per via orale della sostanza vietata, con riferimento ai Metaboliti della cocaina, non può essere esclusa , ben potendosi ritenere compatibile con le dichiarazioni spontanee rese dall'atleta in sede di verbale di assunzione di informazioni e come ribadito in sede di dibattimento con le dichiarazioni spontaneamente rese dall'atleta.

La Commissione, al riguardo, non può non tenere nel dovuto conto che l'atleta, in relazione alla circostanza di assunzione di cannabis, ha ammesso incondizionatamente la propria responsabilità, pur essendo ben consapevole della sanzione conseguente a tale sua dichiarazione, così da doversi verosimilmente ritenere lo stesso credibile riguardo alla inconsapevole assunzione dei metaboliti della cocaina per via orale, peraltro compatibile in ragione dell'esito degli esami, come peraltro non escluso dall'Ufficio della procura Antidoping.

La fattispecie all'esame, ritiene questa Commissione, merita di essere inquadrata nella disciplina dettata all'art. 19.5.2. comma 3 delle Norme sportive Antidoping, laddove il Legislatore, nella previsione normativa, introduce il concetto di *"negligenza significativa"* , che va interpretato nel non aver prestato una particolare attenzione nel proprio stile di vita, alla propria salute ed incolumità, imponendosi all' atleta una particolare attenzione a tutto ciò che gli viene offerto - cibi e bevande e quant'altro - tanto più se in un contesto amicale o di festeggiamenti.

. / .

La *"significativa negligenza"* da ascriversi all'atleta Cau, che esclude il dolo specifico , va ancorata anche in ragione dell'ulteriore circostanza che l'atleta è stato convocato - e vi è prova documentale in atti - il giorno successivo a quello della partecipazione alla festa di compleanno, in occasione della quale egli ha fatto risalire la causa di cui al presente procedimento, che esclude che egli abbia potuto fare uso di sostanze vietate per migliorare la propria prestazione atletica.

Proprio in ragione del richiamato disposto normativo art. 19.5.2 delle Norme Sportive antidoping, la Commissione ritiene poter applicare la riduzione alla metà della sanzione prevista quale prima violazione e conseguentemente, la determinazione del periodo di squalifica dell'atleta Cau Parsiphal per anni 1 (uno), a far data dal giorno della sospensione cautelare, con l'ulteriore misura di seguire il programma di reintegrazione RTP di cui all'art. 19.10 citata Normativa, non potendosi tralasciare che, in ogni caso, l'atleta ha dichiarato di aver assunto consapevolmente cannabis, violazione rimasta assorbita dalla più grave.

P. Q. M.

La Commissione Giudicante Nazione

Delibera infliggere all'atleta Cau Parsiphal la sanzione della squalifica per anni 1(uno), a far data dal giorno della sospensione cautelare, con l'ulteriore misura di sottoporsi al programma RTP.

Affisso il 13 marzo 2006

IL PRESIDENTE
Avv. Fabrizio Filippucci